

SEZIONE N° 21

		REPUBBLICA ITALIANA		REG.GENERALE
		N° /10		
		UDIENZA DEL		
1	LA COMMISSIONE TRI	BUTARIA PROVINCIALE		
	MILANO		SEZIONE 21	17/12/2010 ore 09:00
riu	nita con l'intervento dei Sig	gnori:		SENTENZA
	DAVIGO	PIERCAMILLO	Presidente	N° S. 21-11
	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore	
	FUSCO	GIUSEPPE	Giudice	
				PRONUNCIATA IL:
				14-12-2010
				DEPOSITATA IN
				SEGRETERIA IL
				1 8 GEN. 2011
ha e	emesso la seguente			02.1, 2011
		SENTENZA		II Segretario
- sul ri	icorso n° /10 sitato il 20/09/2010			IL SEGRETARIO di Sezione
				Funzionario Tributario
contro	erso CARTELLA DI PAG O AG.ENTRATE DIREZI	GAMENTO nº 068; ONE PROVINCIALE II DI MILAN	VA + IRAP 2004	The state of the s
	sto dal ricorrente:			
	-			
annre	esentato da:			
	Johnard us.			
٧ -				
diface	n day			
avve contro	rso CARTELLA DI PAG. AG.ENTRATE DIREZIO	AMENTO n° 068 ONE PROVINCIALE II DI MILANO	? IRES 2004 D	
	sto dal ricorrente:			
appre	sentato da:			
			nag 1 (continue)	

pag. 1 (continua)



(segue)

difeso da:

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

/10

UDIENZA DEL

17/12/2010

ore 09:00



R.G.R. 10

Ricorso contro cartella di pagamento n. 068 02, di importo pari ad €. 825.884,85.= oltre compensi di riscossione, notificata da Equitalia Esatri S.p.A., a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gorgonzola, e relativa alle imposte IVA, IRES e IRAP per l'anno 2004.

Con ricorso depositato il 20 settembre 2010, la ricorrente, società a responsabilità limitata in fallimento, contestava la cartella di pagamento di cui sopra, notificata l'11 giugno 2010, relativa alle imposte IVA, IRES e IRAP per l'anno 2004.

Tale cartella, emessa da Equitalia Esatri S.p.A., e di importo pari ad €. 825.884,85.= oltre compensi di riscossione, veniva emessa dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gorgonzola, a seguito dell'omessa produzione di documentazione, da parte della ricorrente, in risposta al questionario n. Q00180, notificatole il 23 settembre 2008.

La sopraccitata richiesta di documentazione veniva rogata dal qui resistente ufficio in relazione al controllo condotto sul periodo d'imposta 2004, per il quale la qui ricorrente società aveva dichiarato un reddito non congruo rispetto a quello desumibile dall'applicazione degli studi di settore.

L'ufficio procedeva dunque a notificare, il 22 luglio 2007, l'avviso di accertamento n. R

99, attraverso il quale accertava, a' sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/73, nonché a' sensi degli 5 e 11 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/72, maggiori imposte IRES per €. 52.594,00.=, IRAP per €. 7.092,00.= ed IVA per €. 259.965,00.=, il tutto oltre interessi e sanzioni.

In particolare la notifica, avvenuta a mezzo plico raccomandato, si perfezionava a seguito del mancato ritiro dello stesso, da parte del destinatario, nel termine di 10 giorni dal suo deposito presso l'ufficio postale competente.

La società contestava, in primis, che l'agente postale non avesse, a proprio giudizio, rispettato le formalità prescritte all'art. 149 c.p.c. ed agli artt. 4 e 8, L. n. 890/1982.

Asseriva infatti che non era stata compilata la sezione relativa alle motivazioni della mancata consegna del plico a domicilio; sottolineava, inoltre, il difetto di indicazione tanto del numero di cronologico quanto della firma del notificatore.



Affermava, pertanto, che il difetto di notifica del sopramenzionato avviso di accertamento, prodromico alla cartella di pagamento qui contestata, determinava, a proprio giudizio, la nullità della medesima.

Contestava, nel seguito, l'asserita decadenza dell'ufficio dall'attività accertativa.

Affermava che, a proprio giudizio, i termini a disposizione dell'ufficio per procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dalla società in riferimento all'anno 2004 erano decorsi il 31 dicembre 2009.

Contestava, in fine, la carenza di motivazione del soggiacente avviso di accertamento in quanto basato sulle risultanze degli studi di settore.

La ricorrente asseriva infatti che l'ufficio aveva provveduto a rideterminare il reddito per l'anno 2004 in via presuntiva, prescindendo dal riscontro di dati ed elementi di fatto relativi alle componenti positive e negativo di reddito imputate dalla società.

Chiedeva , pertanto, di sospendere la cartella esattoriale impugnata e di dichiarane, concomitantemente, la nullità

L'ufficio si costituiva in giudizio il 15 novembre 2010 e controdeduceva il costrutto di parte avversa

Eccepiva che la notifica del succitato avviso di accertamento n. Ri 9 era stata "correttamente e legittimamente" eseguita attraverso il servizio postale a' sensi della L. n. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c. e che la stessa, pertanto, si era perfezionata anche nei confronti della ricorrente.

Nello specifico, asseriva che la stessa non aveva provveduto al ritiro del menzionato plico entro il termine di compiuta giacenza di 10 giorni.

Affermava, altresì, che il prodromico avviso di accertamento risultava, a proprio giudizio, pienamente legittimato.

Sottolineava che, avendo lasciata inaudita la richiesta di cui al questionario n. Q ... 0, era stata la ricorrente stessa ad omettere la produzione di elementi probatori a proprio favore.

Sosteneva, pertanto, che la ricorrente avesse violato l'obbligo di risposta di cui all'art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e sottolineava, quindi, la piena legittimità della rettifica induttiva operata a' sensi dell'art. 39, comma 2 del suddetto D.P.R.

Per tali motivi, chiedeva il rigetto del ricorso in oggetto.

La ricorrente, con proprie successive memorie difensive, insisteva sulle adduzioni proposte nel ricorso di prima istanza.



Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

Le argomentazioni e motivazioni, esposte nel ricorso da parte della contribuente, sono legittime sulla notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, non possono che essere accolte.

Le affermazioni di parte che riguardano il fatto che non sono state rispettate dall'agente postale le formalità previste dall'art. 149 c.p.c e degli artt. 4 e 8 della L. 890/1982 e che quindi non è stata compilata la sezione relativa alle motivazioni dell'asserita mancata consegna del plico a domicilio, dell'avviso di accertamento, corrispondono a verità.

Ciò risulta da un attento esame di confronto dei documenti stessi che sono stati allegati al fascicolo processuale in copia fotostatica, con i documenti in originale, che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate ha mostrato in sede di udienza.

L'incompletezza della compilazione dell'avviso di accertamento (nella parte della sua consegna) impedisce certamente che nel caso di specie, la notifica così come "effettuata" possa essere asserita nel modello legale prevista dalla legge.

A seguito di ciò, discende, sempre secondo costate giurisprudenza, la nullità dell'atto conseguente (cartella di pagamento qui in oggetto) per insussistenza dell'atto prodromico (avviso di accertamento irritualmente notificato).

Alla stregua di quanto sopra, l'avviso di accertamento è stato irritualmente notificato e pertanto la cartella esattoriale, che è atto consequenziale, è nulla.

Tenuto conto della particolarità del caso, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 17 dicembre 2010

Il Giudice Tributatio rel. est. dott. Guido Chametti

Il Presidente

dott. Piercamillo Davigo